

*Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA  
VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA  
DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
UFFICIO III-VIII

ALLA REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO POLITICHE DELLA SALUTE  
UFFICIO DI SANITÀ VETERINARIA  
BARI

AL LABORATORIO TECNOLAB  
CORSO UMBERTO I, 19  
70022 ALTAMURA (BA)

p.c. REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO  
LORO SEDI

N .....

*Risposta al Foglio del*

N .....

**Oggetto:** informazioni sui laboratori designati per la ricerca di Trichinella nelle carni.

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto con cui il Laboratorio TecnoLab chiede di poter essere designato ai fini dell'effettuazione dei controlli ufficiali per la ricerca di Trichinella. A tal proposito si ritiene utile esprimere le seguenti considerazioni.

Come è noto l'esecuzione delle analisi di campioni prelevati nel contesto di campionamenti ufficiali presuppone il possesso dei requisiti stabiliti per i laboratori ufficiali dall'articolo 12 del Regolamento (CE) 882/2004.

I Laboratori del controllo ufficiale, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 3, del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123, sono rappresentati dai Laboratori pubblici quali gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le A.R.P.A., i Laboratori di Sanità Pubblica, i Laboratori dell'Istituto Superiore di sanità e altri laboratori pubblici designati dalle autorità competenti.

Secondo tale comma infatti " *Gli accertamenti analitici sono compiuti dai laboratori delle unità sanitarie locali, dai laboratori degli istituti zooprofilattici, dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressioni frodi e da altri laboratori pubblici indicati dalle autorità competenti* ". Tale presupposto viene ribadito nuovamente ai commi 3 e 4 del successivo articolo 4, recante " *Particolari tipologie di alimenti e modalità di analisi* " nei quali il legislatore nazionale stabilisce rispettivamente, al comma 3, che " *Il Ministro della sanità e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, fissano con propri decreti le categorie di alimenti diverse da quelle di cui al comma 1 e le relative tipologie di analisi da effettuarsi con le modalità di cui al comma 1.* " e, al comma 4, che " *Con gli stessi decreti sono individuati gli istituti ed i laboratori pubblici idonei ad effettuare le analisi di cui al comma 3* ".

Pertanto i laboratori privati non possono essere designati per l'effettuazione dei controlli analitici ufficiali.

Con l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome del 10 maggio 2007 recante "linee guida per la corretta applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005" sono state

concordate le tipologie di laboratorio che possono esaminare i campioni prelevati al macello per la ricerca di Trichinella.

Si rappresenta che con la categoria "altro laboratorio addetto a controllo ufficiale", nel rispetto di quanto previsto dal summenzionato D.Lgs 123/93, vanno comunque intesi unicamente i laboratori pubblici.

L'art 6 del Regolamento 1162/2009 recante "Accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella" ha fissato le condizioni per poter applicare la deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 prevista per i laboratori che operano all'interno di macelli o di stabilimenti per la lavorazione della selvaggina.

Pertanto, la fattispecie dei laboratori interni al macello o a stabilimento per la lavorazione della selvaggina, a prescindere se trattasi di laboratorio pubblico o privato, viene sancita dal citato regolamento; peraltro, ciò è avvenuto sulla base di una comprovata situazione "storica", comune a tutti i Paesi, non eliminabile repentinamente senza danno per l'organizzazione dei controlli ufficiali. Va peraltro evidenziato che i laboratori annessi a macello operano in una struttura sottoposta a supervisione veterinaria.

Concludendo, sulla scorta dei riferimenti summenzionati, si ritiene che i laboratori privati esterni a macello o a stabilimento per la lavorazione della selvaggina non possano essere designati per la ricerca di Trichinella in campioni prelevati ai sensi del regolamento CE 2075/2005; pertanto si ritiene che l'istanza presentata dal laboratorio Tecnolab di Altamura non possa essere accolta.

Tanto si rappresenta per opportuna informazione.

Si rimane a disposizione nel caso siano necessari ulteriori chiarimenti.

per IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr S. Borrello)

Alessandro Di Sardo

A.M./LC

Am